

CONVENZIONE

TRA

la «Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini d'Italia» (da ora ENTMI), codice fiscale 94218000480, con sede presso la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, rappresentata da Ileana Pagani, in qualità di membro e segretario tesoriere della Commissione Scientifica,

E

la «Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino» (da ora SISMEL), codice fiscale 94011440487, con sede in Firenze, Via Montebello n. 7, rappresentata da Francesco Santi, in qualità di direttore,

PREMESSO

- il rapporto di collaborazione tra le parti per la gestione e la conservazione del materiale bibliografico e le attrezzature relative di proprietà della «Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini» (da ora ENTMI)
- le particolari esigenze di ENTMI nel processo di acquisizione, collocazione fisica e gestione delle riproduzioni di codici e dei relativi macchinari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


1. La SISMEL si impegna ad eseguire, su carta intestata ENTMI e con la firma del responsabile amministrativo ENTMI, tutte le operazioni relative alla richiesta di riproduzione dei codici, da realizzarsi nei vari formati scelti di volta in volta in base all'offerta delle biblioteche che possiedono i codici (microfilm, microfiche o CD-ROM).
2. ENTMI si impegna ad informare in tempo utile ogni anno la segreteria della SISMEL circa l'entità del budget disponibile a questo titolo, per evitare disguidi amministrativi nella richiesta annuale delle riproduzioni.
3. La SISMEL si impegna a descrivere le riproduzioni di codici acquisiti con fondi ENTMI utilizzando il sistema di catalogazione adottato per il materiale bibliografico di sua proprietà. Da parte loro gli studiosi che ne facciano richiesta devono fornire, oltre all'indicazione esatta della Biblioteca di provenienza e alla segnatura del codice, la descrizione necessaria per la relativa catalogazione (data del codice, contenuto, fogli).
4. La SISMEL si impegna a collocare fisicamente questo materiale presso la propria sede in appositi contenitori assicurandone la fruibilità nei tempi e modi previsti per il materiale bibliografico di sua proprietà. L'eventuale prestito di tale materiale deve essere necessariamente autorizzato dal responsabile amministrativo di ENTMI.
5. Il fondo costituito dalla riproduzione di codici manoscritti di proprietà ENTMI, in continuità con quello già costituito di proprietà di ENTMI, collocato presso la SISMEL nei modi indicati al punto 4, assume la configurazione di "deposito temporaneo" ed è a disposizione di tutti gli studiosi che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste

- dal Regolamento della *Biblioteca di Cultura Medievale*. L'uso di tale materiale è consentito soltanto dopo la pubblicazione nella collana ENTMI per cui è stato richiesto.
6. La SISMEI si impegna a rendere desumibile la proprietà del fondo ENTMI dal timbro e dal numero di inventario apposto sulle riproduzioni dei codici.
 7. La SISMEI si impegna ad ospitare presso i propri locali i macchinari (lettore-scanner-stampatore di microfilm) di proprietà di ENTMI, rendendo disponibili, qualora si renda necessario, anche quelli di sua proprietà, secondo il regolamento previsto dalla *Biblioteca di Cultura Medievale*. Eventuali stampe sono da considerarsi a cura dell'utente secondo il tariffario previsto dalla SISMEI; il relativo costo è da considerarsi a carico di ENTMI.
 8. Analogamente a quanto sopra, eventuali spese di manutenzione e riparazione dei macchinari di proprietà ENTMI sono da considerarsi a carico di ENTMI medesima.
 9. La SISMEI non è responsabile per quanto riguarda l'eventuale uso improprio da parte dell'utente del materiale inventariabile (microfilm e attrezzature) di proprietà ENTMI. Le richieste e le dichiarazioni relative all'utilizzo dei microfilm, firmate dagli studiosi su carta intestata ENTMI, sono da considerarsi di totale responsabilità degli stessi ed, eventualmente, di ENTMI.

Per ENTMI, Prof. Ileana Pagani



Per la SISMEI, Prof. Francesco Santi



Firenze, 11 ottobre 2013